

DETERMINA N. 7/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA SOCIETÀ [REDACTED] NEI CONFRONTI [REDACTED] [REDACTED] AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza [REDACTED] acquisita in pari data dall’Autorità con numero di protocollo [REDACTED] con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, nei confronti [REDACTED] ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*, avente ad oggetto l’accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del [REDACTED] protocollo [REDACTED] con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) convocava [REDACTED] (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per [REDACTED], rinviata poi [REDACTED] per esigenze istruttorie, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTO il verbale di udienza del [REDACTED]

CONSIDERATO che, nell'udienza del [REDACTED] veniva assegnato alle *Parti* un termine di 14 giorni per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia con la fissazione di una nuova udienza per il giorno [REDACTED] al fine di valutare l'esito del suddetto percorso;

VISTO il verbale di udienza del [REDACTED] durante la quale controparte chiedeva un ulteriore termine al fine di avviare i passi procedurali ed istruttori necessari e propedeutici al rilascio del nuovo atto [REDACTED]

VISTO il verbale di udienza del [REDACTED], durante la quale si dichiaravano condivisi dalle *Parti* i contenuti dell'accordo e si procedeva all'avvio dei passi formali a carico di controparte al fine di perfezionare il procedimento istruttorio [REDACTED] e successivo ritiro della istanza controversiale;

VISTA la nota del [REDACTED] acquisita a protocollo [REDACTED] con cui [REDACTED] nella propria qualità di istante nell'ambito della controversia in oggetto avviata mediante istanza depositata in data [REDACTED] comunicava all'Autorità di voler rinunciare alla suddetta controversia, avendo le *Parti* provveduto a raggiungere un accordo con reciproca soddisfazione, facendo così venir meno la materia del contendere;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe inserita tra [REDACTED].

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano